

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DELLA TARIFFA PER LA COPERTURA DEI COSTI  
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
ED ASSIMILATI

---

**Art. 1****Istituzione della tariffa**

Il Comune di Quarto D'altino istituisce la Tariffa per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati disciplinata secondo le prescrizioni ed i criteri di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni e integrazioni.

---

**Art. 2****Presupposto**

1. La Tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione dei locali, a qualsiasi uso adibiti ed aree scoperte non costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97, comma 2°, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Contratto di Servizio tra Comune e soggetto gestore.
2. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

---

**Art. 3****Soggetti passivi**

1. La Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducano i locali e le aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza, di cui all'art. 5 del presente disciplinare, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nella abitazione (somma eventuale dei componenti anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti), secondo le risultanze dell'archivio dell'anagrafe demografica del Comune di Quarto D'Altino.
2. Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti, con l'esclusione di scale, vani ascensori e locali caldaie, la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. Se gli occupanti o conduttori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'amministrazione finanziaria con rilascio del certificato di attribuzione di codice fiscale, la Tariffa per le parti in comune, di cui al periodo precedente, è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo dal gestore individuato. Gli adempimenti di cui all'art. 5 sono a carico dell'amministratore del condominio o del condomino all'uopo delegato.
3. Nel caso di locali di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.  
Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

4. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

---

#### **Art. 4**

#### **Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione**

---

1. La Tariffa è corrisposta in base a tariffe di riferimento commisurate ad anno solare e/o a frazione di esso con unità temporale pari alla giornata, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e aree scoperte.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione da parte dell'utenza.

3. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della Tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.

4. La comunicazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire al gestore del servizio individuato entro i 60 giorni successivi alla data di inizio. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la penalità di cui all'art. 16 comma quattro.

5. La cessazione, dall'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, di quota parte della Tariffa, a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione se comunicata entro il termine di 60 giorni; trascorso tale termine verrà applicata la penalità di cui all'art.16 comma cinque. Per la cessazione presentata al di fuori del termine di 60 giorni il rimborso non potrà mai riguardare annualità precedenti quella della comunicazione, tranne nei casi sia dimostrata dall'interessato, o verificata d'ufficio, la situazione di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.

6. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte), dovranno essere comunicati entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

7. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 13 comma 4, avranno effetto con decorrenza dal giorno dell'intervenuta variazione se la comunicazione perviene entro il termine di cui al comma precedente.

In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine di cui al comma precedente gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:

- dal primo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di variazione se detta variazione decrementa la tariffa dovuta;

- dal giorno dell'intervenuta variazione se detta variazione incrementa la tariffa dovuta, con l'applicazione della penalità di cui all'art. 16 comma sei.

---

**Art. 5****Commisurazione della Tariffa**

---

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato successivo.
3. La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte di cui all'articolo 2 del presente regolamento ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97.
4. Le superfici coperte ad uso soffitta, magazzino, cantina, legnaia, sottotetto o ripostiglio sono computabili solo per la parte di superficie con altezza superiore al metro e mezzo.
5. Alle superfici di aree scoperte in oggetto si applica un coefficiente di riduzione pari a 0,5.
6. Per le utenze non domestiche di seguito elencate le quali dimostrino con documentazione di produrre anche rifiuti pericolosi, o tossici nocivi o speciali non assimilati agli r.s.u., e per le quali risulta difficile determinare la superficie in cui si producono tali rifiuti, si applica la percentuale di riduzione del 20% rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta:  
Carrozzerie, Autofficine, Autofficine di elettrauto, Cantieri navali, Ambulatori dentistici ed odontotecnici, Distributori carburante, Fabbri, Falegnamerie, Galvanotecnici, Gommisti, Lavanderie, Marmisti, Officine in genere, Ospedali e Case di Cura, Tintorie, Tipografie, Vernicerie, Vetriere.

---

**Art. 6****Determinazione della Tariffa**

---

1. I valori della Tariffa, per singola categoria, sia per la quota fissa che per la quota variabile, sono definiti con decorrenza annuale, dal 1° gennaio di ogni esercizio, con Deliberazione della Giunta comunale.
2. Il gettito complessivo annuo della Tariffa dovrà garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del disposto di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/97.
3. La gestione della applicazione della Tariffa è affidata al soggetto gestore del servizio dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Quarto D'Altino, a norma dell'articolo 117, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
4. La Tariffa di riferimento è costituita da una quota fissa, relativa alla sussistenza del servizio, e da una quota variabile, relativa alla produzione presuntiva di ciascuna

singola utenza.

5. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della Tariffa, sono determinati dal gestore, sentito il comune, sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato, di cui al comma 5° dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, approvato con il D.P.R. n. 158/99.

6. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9° dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97, rispetto ai quali la Tariffa non determina alcuna erogazione del servizio.

---

## **Art. 7**

### **Classificazione delle categorie dei locali e delle aree**

---

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. n. 158/99.

2. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento.

3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività.

---

## **Art. 8**

### **Riduzioni di Tariffa**

---

1. La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.

2. Per le utenze che occupino o conducano locali e aree scoperte esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito e attivato, permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel contenitore, e/o sito più vicino, ed in tal caso la Tariffa è ridotta di un coefficiente di 0,7.

3. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, o se la distanza dal punto più vicino di raccolta supera i 350 metri (restando esclusi nel calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata) la Tariffa è soggetta ad un coefficiente di riduzione dello 0,7.

Tale condizione dovrà essere fatta constatare mediante diffida scritta al soggetto gestore.

Gli effetti avranno decorrenza dal giorno successivo alla data di pervenimento della comunicazione e/o diffida del gestore.

5. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

6. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.

---

## **Art. 9**

### **Esclusione oggettiva e esenzione dalla Tariffa**

---

1. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.

2. Sono escluse dalla determinazione della Tariffa le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: cabine elettriche, vani ascensori, i locali di celle frigorifere ed i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana e i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o qualora tale situazione sia verificabile con sopralluogo.

Sono escluse, per le utenze domestiche, le aree destinate a cortili, balconi, terrazze, ecc., ed ogni superficie non chiusa, comprese le aree domestiche scoperte destinate a verde privato, costituenti pertinenze o accessori delle unità immobiliari domestiche.

3. Sono esenti dalla tariffa i locali soggetti a lavori di restauro per intervento edilizio, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esenzione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:

- autorizzazione comunale o comunicazione al comune
- dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice
- dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta in discariche autorizzate, con indicazione delle stesse..

L'esenzione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro.

La richiesta per ottenere l'esenzione, pena la decadenza, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio lavori.

4. Sono esenti dalla tariffa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, con esclusione di quelli annessi, destinati ad usi diversi da quello del culto.

---

**Art. 10****Particolari situazioni di Tariffa**

---

1. Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) si applica un coefficiente di riduzione della tariffa pari a 0,3.

Per le attività di agriturismo, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continuata dell'attività stessa, viene prevista, rispetto alla tariffa di ristorante una riduzione del 40%.

2. Sono soggetti a Tariffa ridotta commisurata alla sola quota fissa della tariffa più bassa (riferita alla classe di utenza domestica o non domestica), i locali e le aree che risultino non utilizzati dall'utente nel corso dell'anno, quali, a titolo esemplificativo, i locali sprovvisti delle normali utenze come luce, acqua, gas, o non ammobiliati, qualora tali circostanze siano comunicate con idonea documentazione al soggetto gestore e debitamente riscontrate.

Gli effetti decorrono dal giorno di ricezione della comunicazione.

3. Per le case dei residenti o dei non residenti tenute a disposizione, o sfitte, ovvero aggiuntive alla abitazione primaria dello stesso intestatario, sarà applicata la tariffa corrispondente alla utenza domestica di 3 componenti.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per i locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. sarà applicata la tariffa corrispondente alle abitazioni di un componente.

Quanto previsto dal precedente periodo non trova applicazione per le abitazioni locate o a qualsiasi titolo occupate.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 3 comma 1, per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi inferiori all'anno la Tariffa è dovuta dal proprietario per l'intero anno ed è equiparata all'utenza domestica di 3 componenti.

5. Per ogni utenza non domestica che, con assunzione diretta dei costi, partecipi ad una o più fasi del servizio di gestione dei rifiuti, svolto sulla scorta delle modalità previste nell'affidamento, comportando con ciò riduzione dei costi da parte del soggetto gestore, si determinerà una riduzione della Tariffa, in relazione ai mancati costi industriali sopportati dal gestore, che non potrà mai essere superiore alla quota variabile della tariffa.

L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.

Comunque la definizione di tali fattispecie dovrà avvenire con specifica, e preventiva, convenzione definita tra l'utenza e il gestore.

**6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.**

7. Per l'utenza non domestica viene prevista una riduzione proporzionale ( a partire dagli standards previsti nella definizione) della tariffa, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La riduzione non potrà mai essere superiore alla quota variabile della tariffa.

Qualora il produttore abbia provveduto all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia e che tale metodo risulti da concessioni, debitamente documentate ed autorizzate, la misura della riduzione verrà comunque determinata dalla quantità dei rifiuti utilizzati per un importo che non potrà mai superare i 2/3 della massima riduzione concedibile, di cui al successivo comma tredici. La documentazione accertante l'avvenuto recupero dovrà pervenire, pena la decadenza del diritto al rimborso, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento il recupero stesso.

8. Non rientrano nella fattispecie, e pertanto non possono comportare riduzioni della Tariffa, le situazioni di erogazione di servizi svolti dal gestore, relativamente al nolo di attrezzature e/o alla fornitura di servizi suppletivi alle condizioni di standard, specificati nel Contratto di Servizio tra Comune ed il soggetto gestore.

9. In presenza di specifici contratti onnicomprensivi per la gestione di servizi per utenza non domestica, sottoscritti tra il gestore e l'utenza medesima, per lo svolgimento di servizi integrati ed unitari di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non assimilati agli r.s.u. e/o rifiuti pericolosi, e/o altre attività connesse, tali da comportare una riduzione dei costi di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, la Tariffa potrà essere assorbita da quanto previsto da detto contratto.

10. A far data dall'1.1.2004 la tariffa è ridotta di un coefficiente **massimo del 10%** da stabilirsi col provvedimento di determinazione delle tariffe, per quelle utenze che praticano il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio avviata dall'interessato presso la propria abitazione dovrà essere documentata dallo stesso e verificata dal gestore.

**A tale scopo l'utente deve presentare la richiesta di riduzione al Gestore del Servizio allegando la planimetria della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile.**

La riduzione sarà applicata automaticamente e avrà decorrenza dal giorno di pervenimento della richiesta **o dal 1° gennaio 2004 qualora la domanda sia stata presentata prima del 31.12.2003.**

**L'utente con la predetta richiesta autorizza il Gestore del Servizio ad effettuare sopralluoghi che andranno concordati preventivamente.**

Nel caso **che** dai successivi sopralluoghi non fossero verificate e rispettate le **modalità della pratica di compostaggio**, verrà ripristinata la tariffa intera con la medesima decorrenza della riduzione, inoltre verrà applicata la penalità di cui all'art.16 comma 2.

11. Le riduzioni della tariffa previste nel presente disciplinare si sommano, ma, comunque non potranno superare una riduzione complessiva di 0,7.

---

**Art. 11****Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico**

---

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

---

**Art. 12****Denunce**

---

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al soggetto gestore entro i 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e aree soggette a Tariffa siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

2. La denuncia ha effetto per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta.

3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, risultanti anche da certificati, e tutti gli elementi determinanti la composizione della Tariffa, e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale, e presentata direttamente presso apposito sportello del soggetto gestore preposto, che rilascerà ricevuta.

La presentazione può essere effettuata anche a mezzo raccomandata postale R.R., posta elettronica, fax.

In caso di trasmissione a mezzo posta con ricevuta di ritorno varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza.

4. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare al soggetto gestore, a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio.

Sulla scorta delle comunicazioni ricevute il soggetto gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e o delle volture a nome di un coabitante.

In caso di cambio di residenza rimane l'obbligo di denuncia da parte dell'utente sia ai fini della cessazione che dell'inizio.

Se le informazioni ricevute dall'Anagrafe Comunale necessitassero di ulteriori approfondimenti il soggetto gestore procederà a richiederle all'utente per le informazioni integrative; qualora l'utente fornisca le informazioni richieste oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta, la decorrenza delle variazioni avrà effetto con le medesime modalità di cui all'art. 5 comma sette, secondo paragrafo.

5. E' fatto obbligo agli Uffici comunali competenti di comunicare al gestore, a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione, nonché le comunicazioni di cessione di fabbricati.

---

**Art. 13****Pagamenti e riscossioni**

---

1. Il soggetto gestore provvederà alla riscossione della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente e in particolare dell'art. 49 del D. Lgs. n° 22 del 5/2/1997.
2. Le forme e modalità di pagamento della Tariffa saranno stabilite, dal gestore, nel rispetto del contratto di servizio.
3. La riscossione sarà conseguente all'emissione di fatture con la frequenza stabilita dal contratto di servizio.
4. In caso di ritardato o mancato pagamento della Tariffa, il gestore provvederà ad applicare gli interessi di mora con le seguenti modalità:
  - ritardo da 2 a 29 gg.: 1% su totale fattura dovuto
  - ritardo superiore ai 29 gg.: 1% su totale fattura dovuto più gli interessi calcolati sulla base del tasso legale, maggiorato di 3,5 punti, sui giorni di effettivo ritardo.
5. In caso di mancato pagamento il gestore, previa comunicazione nelle fatture immediatamente successive, provvederà a sollecitare l'utente nelle forme che di volta in volta riterrà opportune; spese ed interessi derivanti da questa attività saranno a carico dell'utente moroso.

---

**Art. 14****Accertamento**

---

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa, comprese tutte le verifiche ed i controlli relativi alle denunce, nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la facoltà di verifica diretta delle superfici con proprio personale autorizzato, previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti di legge.  
A tal fine, gli addetti al controllo per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.  
In caso di mancata condivisione per il sopralluogo sui locali e aree, varranno i dati in possesso o acquisiti da altre banche dati.  
Il soggetto gestore, per accertare e definire date e superfici, può richiedere la copia del contratto d'acquisto o d'affitto e le planimetrie catastali.
2. Il soggetto gestore, in caso di riscontro di denuncia infedele o incompleta, o mancata denuncia, provvederà ad emettere motivato avviso di rettifica di accertamento.
3. Il contratto di servizio, stipulato fra Comune e soggetto gestore, nello stabilire gli standard di efficienza, definisce gli obiettivi minimi cui il gestore è vincolato, relativamente alle attività di accertamento, le modalità del monitoraggio e delle verifiche dell'attività intrapresa, nonché le clausole penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

---

**Art. 15****Riscossione coattiva**

---

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento dell'ammontare della tariffa accertata e degli interessi di mora stabiliti dall'articolo 14 comma 4, il soggetto gestore provvederà alla riscossione coattiva con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602 e del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43, o, in alternativa, provvederà alla riscossione coattiva a norma dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, nelle forme previste dal R.D. 14.4.1910, n° 639, o altre modalità ammesse dalla legislazione vigente.

---

**Art. 16****Sanzioni**

---

1. In caso di omessa comunicazione di cui all'art. 4 è stabilita la sanzione in un ammontare pari a:

- 100 € qualora la tariffa accertata sia di valore fino a 110,00 €;
- 200 € qualora la tariffa accertata sia di valore da 110,01 € a 220,00 €;
- 500 € qualora la tariffa accertata sia di valore superiore a 220,01 €.

2. In caso di infedele e/o incompleta comunicazione di cui all'art. 4 la sanzione è stabilita, per ogni anno di infedele e/o incompleta comunicazione, in un ammontare pari a:

- 50 € qualora la tariffa accertata sia di valore fino a 110,00 €;
- 100 € qualora la tariffa accertata sia di valore da 110,01 € a 220,00 €;
- 250 € qualora la tariffa accertata sia di valore superiore a 220,01 €.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, le frazioni di anno si considerano anno intero.

4. In caso di comunicazione di inizio occupazione, detenzione, conduzione pervenuta oltre il termine di cui all'art. 4 comma quattro è stabilita la sanzione di Euro 50. Qualora il ritardo non superi i trenta giorni la sanzione sarà di € 25. In ogni caso le comunicazioni che pervengano con un ritardo superiore all'anno potranno considerarsi ritardate comunicazioni esclusivamente per la ultima frazione di anno.

5. In caso di comunicazione di cessazione occupazione, detenzione, conduzione pervenuta oltre il termine di cui all'art. 4 comma cinque, si applicherà una sanzione pari a € 25.

6. In caso di comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento pervenuta oltre il termine di cui all'art. 4 comma sei che determini un incremento della tariffa dovuta dall'utente, è stabilita la sanzione di Euro 30. Qualora il ritardo non superi i trenta giorni la sanzione sarà di € 15.

7. La sanzione è ridotta di un terzo quando il pagamento della stessa e della relativa tariffa avviene entro il termine di 60 giorni dalla contestazione di cui all'articolo 16 della legge 24.11.1981, n° 689.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 il soggetto gestore, in caso di riscontro di denuncia infedele o incompleta, o mancata denuncia, o ritardo, provvede entro 30 giorni ad inoltrare al Comune gli estremi della violazione ai fini della contestazione dell'addebito al trasgressore. Il funzionario dell'ufficio tributi del comune provvederà alla contestazione dell'addebito ed alla notificazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

9. I proventi delle sanzioni stabilite dal presente regolamento sono parzialmente destinati alla copertura dei costi per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

---

## **Art. 17**

### **Tariffa giornaliera**

---

1. Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è dovuta una Tariffa Giornaliera da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La Tariffa Giornaliera è dovuta per occupazioni inferiori ai 150 giorni per anno solare, anche se ricorrenti.

2. La Tariffa Giornaliera sarà riscossa direttamente dal gestore, che provvederà a fatturare i periodi di effettiva occupazione con un'unica fattura a fine anno secondo le risultanze degli uffici.

La Tariffa Giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

3. La Tariffa Giornaliera di cui al comma 1 è fissata, per ogni categoria nella misura di 1/150 della tariffa annuale, al mq. superficie occupata per ogni giornata. **La Tariffa Giornaliera può essere maggiorata in riferimento ad occupazioni che producano un maggior quantitativo giornaliero di rifiuti rispetto alla media annuale della categoria di appartenenza.**

**In ogni caso la tariffa giornaliera non può essere inferiore ad € 5,00 per ogni giornata.**

4. **Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali e non, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali ed in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio di igiene ambientale e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.**

5. Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dalla tariffa annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione della tariffa annuale.

---

**Art. 18****Tecniche di misurazione**

---

1. Il soggetto gestore predispone forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni di rifiuti per specifica utenza, per una determinazione della quota variabile basata sulla produzione diretta.

---

**Art. 19****Norme transitorie e Gestione stralcio ex tarsu.**

---

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, con riferimento all'esercizio finanziario 2003, il Comune può approvare in via sperimentale la tariffa in oggetto, in deroga al disposto del comma 2 dell'articolo 7 del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante 1.1.2003 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti si applica quanto previsto dall'art. 10 comma 3°. Nel caso che gli stessi dichiarino il numero di occupanti ed il periodo di occupazione, la tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione si verifica, fatte salve le verifiche d'ufficio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Relativamente alle conseguenze della gestione T.A.R.S.U., in vigore sino al 31.12.2002, in merito a quanto previsto dalle norme del D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 e successive variazioni ed al Regolamento Comunale T.A.R.S.U. approvato con deliberazioni del C.C. n° 63 del 30.09.1995 e n° 93 del 30.11.1995, rimangono valide, per lo specifico, sino ai termini di decadenza indicati dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507, le disposizioni previste dalla normativa citata.

4. Tutte le competenze, relative al comma precedente, rimangono al Comune di Quarto D'Altino.

5. Esclusivamente per l'anno 2003, primo anno di applicazione della Tariffa, le tariffe di riferimento (I.V.A. esclusa) delle utenze domestiche, così come saranno determinate dall'Amministrazione Comunale, secondo il metodo normalizzato, non potranno superare l'incremento del 30% /rispetto all'ammontare della Tassa Asporto Rifiuti dovuta per l'anno 2002 a parità di metri quadrati.

---

**Art. 20****Disposizioni finali**

---

1. Le prescrizioni del presente regolamento hanno valore dal 1° gennaio 2003.

2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti.

